

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3924 del 25/07/2017
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETÀ TAMOIL ITALIA SPA AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIA ANDREA COSTA N. 17 - PV TAMOIL N. 8298 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. S. PIETRO IN VINCOLI, VIA GAMBELLARA N. 322 - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4084 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. **SOCIETÀ TAMOIL ITALIA SPA** AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI), VIA ANDREA COSTA N. 17 - **PV TAMOIL N. 8298 UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) LOC. S. PIETRO IN VINCOLI, VIA GAMBELLARA N. 322** - CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA CON CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota n. prog. 1296.06 rif. 1667/15 del 24/07/15 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG n. 64973 del 27/07/15) con cui la Società The IT Group Italia Srl in nome e per conto di Tamoil Italia spa (CF: 00698550159) - avente sede legale in comune di Milano (MI), via Andrea Costa n. 17 - ha trasmesso agli Enti competenti il documento tecnico "Esiti del Collaudo e Richiesta di chiusura del procedimento" richiedendo la chiusura del procedimento relativo al PV Tamoil n. 8298, ubicato in comune di Ravenna (RA) loc. S. Pietro in Vincoli via Gambellara n. 322, mediante rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti”;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale” e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” e l’art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che: “2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7”;
- l’art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dall’incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2016/11839, emerge quanto segue:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1959 del 01/06/10 questa Provincia approvava il documento “Progetto Operativo di bonifica - 1^a fase”. Tale 1^a fase riguardava gli interventi di bonifica da realizzare nell’ambito delle attività di ristrutturazione del PV e, pertanto, comprendeva: l’accertamento dello stato di qualità del terreno rimasto in posto, la proposta di caratterizzazione dell’area post-ristrutturazione e la riconfigurazione dell’impianto di messa in sicurezza delle acque sotterranee.
A seguito al completamento delle attività di cui alla 1^a fase, nell’eventualità che le risultanze analitiche ottenute sui terreni e sulle acque sotterranee lo avessero richiesto, la Società avrebbe dovuto sviluppare una 2^a fase progettuale con cui definire l’approccio ottimale per il conseguimento degli obiettivi di bonifica;
- la Società, a garanzia del completamento degli interventi di bonifica autorizzati con il provvedimento n. 1959 del 01/06/10, presentava alla Provincia di Ravenna la fidejussione n. 75215 emessa il 08/09/2010 dalla Banca Popolare di Novara spa per un importo pari a euro 42.250,00 (diconsi euro quarantadueemiladuecentocinquanta/00). Per tale fidejussione veniva emesso dalla Provincia di Ravenna n. 1 ordinativo di entrata (n. 132 del 07/10/2010);
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3813 del 21/11/12 la Provincia di Ravenna approvava il documento “Progetto Operativo di bonifica - 2^a fase”, comprensivo del piano di monitoraggio delle acque sotterranee. Nel progetto di 2^a fase era infatti previsto - quale tecnologia di bonifica - l’utilizzo dell’impianto di P&T al fine di raggiungere, entro 12 mesi dall’avvio, gli obiettivi progettuali definiti mediante Analisi di Rischio (le CSR calcolate per le acque di falda interne al sito, le CSC per le acque al POC ed esterne al sito);
- visti gli esiti analitici delle attività di collaudo effettuate dalla Società, in contraddittorio con il competente Servizio ARPA, trasmessi alla Provincia di Ravenna con nota acquisita al PG n. 64973 del 27/07/15;
- vista la nota PG n. 65707 del 29/07/15 con cui la Provincia richiedeva ad ARPA la relazione tecnica ex art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, seguita anche da nota di questa SAC PGRA/2016/4041 del 08/04/16;
- vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale ARPAE ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questa SAC con nota PGRA/2017/10123 del 24/07/2017;

DATO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.07 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI CERTIFICARE che gli interventi effettuati dalla Società Tamoil Italia spa (CF: 00698550159) - avente sede legale in comune di Milano (MI), via Andrea Costa n. 17 - per l'intervento di bonifica relativo al PV Tamoil n. 8298, ubicato in comune di Ravenna (RA) loc. S. Pietro in Vincoli via Gambellara n. 322, risultano conformi alla progettazione approvata con provvedimenti del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1959 del 01/06/10 e n. 3813 del 21/11/12 e, pertanto, possono ritenersi completati.
2. DI DARE ATTO che l'area del PV Tamoil n. 8298, ubicato in comune di Ravenna (RA) loc. S. Pietro in Vincoli via Gambellara n. 322, è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche del Comune di Ravenna.
3. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
4. DI RICHIEDERE a Codesta Società – ai fini di quanto previsto all'art. 248 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - di fornire a questa SAC tramite PEC gli estremi identificativi della persona che sarà dalla Stessa delegata al ritiro dell'originale della fidejussione n. 75215 emessa il 08/09/2010 dalla Banca Popolare di Novara spa (prestata a suo tempo a favore della Provincia di Ravenna a garanzia del completamento degli interventi di bonifica autorizzati) presso i nostri uffici (Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna (RA), al secondo piano):
 - Cognome, Nome, data di nascita
 - N. Carta identità o N. Patente

La persona indicata potrà prendere accordi per il ritiro direttamente con la Dott. Silvia Boghi (tel. 0544-258218 – email sboghi@arpae.it) e dovrà essere munita del documento identificativo che Codesta Società avrà indicato nella comunicazione di risposta alla presente.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.